Presidenza del Consiglio dei Ministri

Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185

A seguito dell'adozione del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 105 che, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge n. 185 del 1990, ha recepito la direttiva 2009/43/CE e le posizioni comuni 2003/468/PESC (sul controllo dell'intermediazione di armi) e 2008/944/PESC (sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari), è stato adottato il regolamento di attuazione n. 19 del 7 gennaio 2013 che detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Dal 1999, con il transito delle competenze del CIPE nello specifico settore, il Ministero degli Affari Esteri è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'attuale quadro normativo, rappresentato dal citato decreto legislativo di riforma e dal relativo regolamento di attuazione, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali di Armamento) espleta la propria attività autorizzativa orientando la stessa alle valutazioni delle competenti Direzioni Generali, geografiche e tematiche, che assicurano un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento. In tale attività l'Autorità nazionale – UAMA ha fatto altresì riferimento agli orientamenti e agli sviluppi registrati nei pertinenti fori internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar), nonché alle relative implicazioni di tali decisioni sulla Legge 185/90, come l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani.

Riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti intra-comunitari con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli Affari Esteri, e in particolare all'UAMA di cui all'articolo 7-bis decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 105, d'intesa con il Ministero della Difesa in quanto competente alla tenuta del registro nazionale delle imprese e depositaria di informazioni rilevanti ai fini del rilascio dell'atto.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle autorizzazioni, certificazioni e controlli posti a carico dei soggetti interessati, il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina con decreto le rispettive tariffe, i cui introiti sono versati all'entrata del

bilancio dello Stato per essere successivamente ri-assegnati alle Amministrazioni che hanno posto in essere i citati provvedimenti e atti.

L'attività di certificazione implica delle attività di controllo e vigilanza riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento attuate anche attraverso verifiche e ispezioni delle aziende da parte del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza, al fine di verificarne il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti.

Al riguardo è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Nella specie, è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti.

Gli emendamenti al comma 1 dell'art. 5 della legge 185 eliminano l'obbligo del "Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al Parlamento con propria relazione" prevedendo l'invio, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una relazione al Parlamento. È stato introdotto invece l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

Di seguito sono riportate le sintesi delle relazioni dei Dicasteri presentate ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificato dal n. 1 lett. *f)* comma 1 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

Ministero degli Affari Esteri

Nel corso del 2013 il Ministero degli Affari Esteri, congiuntamente con quello della Difesa, ha proceduto alla periodica valutazione della congruità delle spese militari dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo e ha partecipato attivamente alle riunioni della Commissione alla quale è affidata la tenuta del Registro Nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento (RNI) istituito presso il Ministero della Difesa. Il Ministero ha altresì partecipato attivamente ai fori negoziali multilaterali riguardo alla lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro. Nell'ambito della trattazione della materia in ambito internazionale, il Ministero ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi relativi ai controlli all'esportazione di armamenti convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso ("Intesa *Wassenaar*"), nonché le delegazioni italiane partecipanti ai tre regimi internazionali che armonizzano le politiche di controllo alle esportazioni di beni e tecnologie duali, al fine di prevenire la diversione verso impieghi diretti allo sviluppo di armi di distruzione di massa di natura nucleare (*Nuclear Suppliers Group* – NSG), chimica o batteriologica (*Australia Group*) o dei loro vettori (*Missile Technology Control Regime* – MTCR). In ambito europeo, il Dicastero degli Esteri, per il tramite dell'Autorità nazionale – UAMA, ha assicurato la partecipazione italiana al Gruppo di lavoro PESC del Consiglio dell'Unione dedicato al controllo degli armamenti convenzionali (COARM). Dai dati riportati nella relazione del Dicastero degli Affari Esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di esportazione definitiva è stato di € 2.149.307.240. Il confronto con il 2012 evidenzia

un decremento del valore globale delle esportazioni del 48,52% e del numero di autorizzazioni definitive all'*export* del 9%. Nel corso del 2013 si è pertanto registrata un'ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9%). L'andamento decrescente del settore nel 2013 è stato anche influenzato dai dati inerenti ai programmi governativi di cooperazione: il valore delle esportazioni è stato di € 626.748.171 pari al 29,16% del totale dell'export, contro il 34,48% del 2012. I principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52% del valore totale e, più precisamente, come principali partner si sono registrati la Germania (13,3%), la Francia (10,2%), il Regno Unito (7,6%) e gli Stati Uniti d'America (4,5%). Tra i Paesi extra UE-NATO il primo partner commerciale è stato l'Arabia Saudita (13,8%), a seguire si segnalano l'Algeria (6,32%), gli Emirati Arabi Uniti (4,4%) e l'Australia (3,3%). Sono aumentati, rispetto al 2012, i volumi verso l'Asia (dal 5,9% del 2012 al 8,6% nel 2013), mentre rimangono stazionari i flussi diretti verso l'America Centro – Meridionale, dove si è passati dall'1,2% del 2012 all'attuale 1,4% (soprattutto in Brasile e Messico).

Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38% anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva (nel 2012 € 806.897.667,37, mentre nel 2013 € 499.878.558). I materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO, in particolare dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Francia.

Ministero della Difesa

Dai dati riportati nella relazione del Dicastero della Difesa, si evince che nel corso del 2013, il Ministero ha svolto la propria azione nell'ambito dei dettami della legge 185/90 mediante la partecipazione alle iniziative di contrasto alla proliferazione delle armi e svolgendo attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito difesa sui controlli stabiliti dalla legge stessa. In particolare il Ministero della Difesa ha partecipato fattivamente alle riunioni dei principali consessi internazionali di controllo dei materiali strategici quali il *Wassenaar Arrangement*, il *Missile Technology Control Regime*, l'*Australia Group* e il *Nuclear Suppliers Group*. In particolare, nell'ambito delle riunioni dei regimi di controllo *Wassenaar Arrangement e Missile Technology Control Regime*, sono state approvate 87 su 131 proposte di modifica alle attuali liste riguardanti l'inserimento di nuovi elementi (materiali e/o tecnologie), considerati direttamente connessi allo studio, progettazione e produzione di armi convenzionali e/o di distruzione di massa. Tra le attività autorizzatorie vanno citate quelle relative:

- al Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento al quale, nel 2013, sono state iscritte n. 28 società, cancellate n. 12 e non sono state effettuate sospensioni;
- alla prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90) nell'ambito delle quali, nel 2013, sono state rilasciate :
  - 98 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati;

- alle operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali (ai sensi dell'art. 17 D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 le cui disposizioni abrogano e sostituiscono il DPCM 14 gennaio 2005, n. 93) di cui si segnalano n. 23 programmi attualmente in vigore, per i quali le imprese partecipanti operano secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 8, lett. a) e comma 9, lett. a) della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Ministero dell'Interno

Dai dati riportati nella relazione del Dicastero dell'Interno, si evince che nel corso del 2013, il Ministero non ha emesso alcuna autorizzazione all'importazione temporanea effettuata dalle imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. e) della legge n. 185/90 e ha rilasciato 102 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della medesima legge.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tra le modifiche di rilievo apportate legge 185 del 1990, vi è quella relativa alle norme sull'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella stessa legge (articolo 27). Tale novella prevede che il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze su tali attività si esplichi nella forma di comunicazione successiva, entro trenta giorni dalla loro effettuazione.

Al riguardo, si evidenzia che è stato mantenuto l'obbligo di inserire nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, un capitolo dedicato all'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella legge n. 185 del 1990, precisando che, in considerazione dell'avvenuta semplificazione dei procedimenti attraverso la sostituzione della autorizzazione con una mera comunicazione, detto capitolo sarà elaborato dal Ministero degli Affari Esteri che rilascia le autorizzazioni per le citate operazioni, sulla base dei dati raccolti dal Ministero dell'economia e delle finanze destinatario delle comunicazioni previste.

Dai dati riportati nella relazione del Dicastero dell'Economia e delle Finanze, si evince che il Ministero ha rilasciato n. 563 autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie nel periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2013, il cui valore complessivo è stato di 784 milioni di euro, così suddiviso nelle diverse tipologie di operazioni:

- n. 321 autorizzazioni per operazioni di esportazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 432 milioni di euro;
- n. 25 autorizzazioni per operazioni di esportazione temporanea, per un ammontare di 27 milioni di euro;
- n. 92 autorizzazioni per operazioni di importazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 235 milioni di euro;
- n. 125 autorizzazioni per operazioni di importazione temporanea, per un ammontare di 90 milioni di euro.

Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie per importi accessori per circa 18 milioni di euro, mentre, per lo stesso argomento sono pervenute segnalazioni di transazioni effettuate per circa 2,5 milioni di euro.

Nel corso del periodo di riferimento (fino al 18 marzo 2013), il 74% per cento dell'ammontare complessivo autorizzato per le sole esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti bancari.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a., della legge 17/06/2003, n. 148, nel periodo di riferimento (fino al 18 marzo 2013), il Ministero dell'Economia e delle Finanze segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di circa 263 milioni di euro a fronte di operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti.

A partire dal 19 marzo 2013, il Ministero ha concluso l'attività relativa al rilascio delle autorizzazioni ai trasferimenti bancari collegati ad operazioni in tema di armamenti, acquisendo nel contempo una specifica funzione sanzionatoria nei confronti degli istituti bancari inosservanti dell'obbligo di comunicare al medesimo Ministero le transazioni concernenti le operazioni contemplate dalla normativa. Con il riordino della legge 185/90, è stata introdotta una nuova norma che permette di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. L'art. 27-bis del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 ha, infatti, introdotto l'obbligo per il sistema creditizio di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge 185/90.

Il totale complessivo delle segnalazioni di operazioni bancarie effettuate nel 2013, comprensivo della parte fino al 18 marzo 2013, ammonta a 3.560 milioni di euro.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a., della legge 17/06/2003, n. 148, nell'intero 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di circa 1.167 milioni di euro a fronte di operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti.

Dai dati contenuti nella relazione elaborata dal Dicastero dell'Economia e delle Finanze, si evince inoltre che, nel 2013, l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato:

- n. 2.156 autorizzazioni alle esportazioni definitive;
- n. 479 autorizzazioni alle esportazioni temporanee;
- n. 354 autorizzazioni alle importazioni definitive;
- n. 484 autorizzazioni alle importazioni temporanee.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero ha partecipato attivamente alle riunioni UE nell'ambito del Gruppo di Lavoro dei beni a duplice uso che sta implementando il Regolamento (CE) n. 428/2009 per il controllo delle esportazioni dei predetti beni.

Nel corso del 2013, l'Unione Europea ha stabilito ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Siria a causa della degenerazione della situazione politica in detto Paese. Ciò è avvenuto mediante

l'applicazione di nuove Decisioni e Regolamenti del Consiglio UE: La Decisione 2013/186/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013; il Regolamento UE n. 325/2013 del Consiglio del 10 aprile 2013, che ha modificato il Reg. UE 36/12 concernente le misure restrittive dell'UE nei confronti della Siria; e con il Regolamento UE n, 697/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, che ha ulteriormente modificato quanto stabilito dal citato Reg. UE 36/12. L'Unione Europea ha, dunque, vietato l'esportazione in Siria di quei beni, specialmente legati al settore telecomunicazioni, che possano favorire le azioni del regime nella repressione della dissidenza interna.

Per quanto riguarda l'Iran, sono stati approvati i sopra citati Regolamenti di esecuzione UE 971/2013, 1203/2013,1361/2013.

Sono stati, altresì, resi noti ulteriori nominativi di enti, persone e banche, verso i quali non dovranno essere intrattenuti rapporti commerciali e finanziari né indirizzate esportazioni di beni duali utilizzabili nel settore nucleare, a causa del protrarsi delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione perpetrate da Teheran ed in osservanza delle corrispondenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel 2013, il Ministero ha rilasciato 800 autorizzazioni *dual use* specifiche, per un valore di 481.378.596 € (contro i 525.286.567 € del 2012).

Ministero degli Affari Esteri

IL CAPO DI GABINETTO

Roma lì, 18.02.2014
PROT.: 0010004092

NOTA indirizzata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale/UCPMA

e, p.c.: Ufficio del Consigliere Diplomatico
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
ROMA

Oggetto: Relazione annuale 2013 del Ministro degli Affari Esteri al Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione della legge n. 185/90 (art. 5, comma 2), come modificata dal D.Lgs. n. 105 del 22 giugno 2012.

Si trasmette la Relazione Annuale per il 2013 del Ministro degli Affari Esteri concernente, per la parte di competenza, le attività di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento ai sensi della legge n. 185/1990.

Tanto si comunica per gli adempimenti della Presidenza del Consiglio previsti dall'art. 5 della legge n. 185/90, come modificata dal D. Lgs. n. 105 del 22 giugno 2012.

Pietro Benassi

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Quadro normativo

Nel 2013 il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali di Armamento) ha svolto le funzioni attribuite dalla Legge 9 luglio 1990 n. 185, come modificata dal Decreto legislativo 105/2012, in materia di controllo dello Stato sulle importazioni, esportazioni e transiti di materiali di armamento.

Con tale riforma è stato possibile procedere al recepimento nella legislazione nazionale italiana delle disposizioni comunitarie previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/43/CE, entrata in vigore il 6 luglio 2009 e relativa ai trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la Difesa.

Nel quadro normativo rappresentato dal citato Decreto legislativo di riforma e dal relativo Regolamento di attuazione n. 19 del 7 gennaio 2013, il Ministero degli Affari Esteri ha operato facendo altresì riferimento, entro i limiti di seguito precisati, alle direttive di carattere generale contenute nelle delibere a suo tempo adottate dal CISD (Comitato Interministeriale per gli Scambi di materiali di armamento per la Difesa) e successivamente dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Politica Economica). Nel 1999 le competenze del CIPE nel settore sono state attribuite al Ministero degli Affari Esteri, sentite le altre Amministrazioni.

L'attività autorizzativa è orientata dalle valutazioni delle competenti Direzioni Generali, geografiche e tematiche, che assicurano un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento. In tale attività si è fatto altresì riferimento agli orientamenti ed agli sviluppi registrati nei pertinenti fori internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, OSCE, Intesa di Wassenaar), nonché alle relative implicazioni di tali decisioni sulla Legge 185/90, come l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani.

Nel quadro degli accordi definiti nell'ambito delle Nazioni Unite, si segnala da ultimo il Trattato sul Commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 2 aprile 2013 ed aperto alla firma degli Stati il 3 giugno 2013. Tale trattato, la cui adozione è stata ottenuta dopo un processo negoziale di circa dieci anni, segna un passo importante verso la universalizzazione delle regole del settore e della

sua trasparenza, nonché un segnale di nuova ed accresciuta sensibilità degli Stati nei confronti dei traffici e dei mercati illegali di armi.

Nell'ambito dell'Unione Europea, gli impegni politici assunti nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) hanno una diretta incidenza sulla materia, in primo luogo quelli che derivano dalla Posizione Comune 2008/944/PESC, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il preesistente "Codice di Condotta Europeo" sulle esportazioni di armi. Nei dieci anni di vigenza di tale Codice si è costituito in ambito comunitario un "corpus" di dinieghi all'esportazione di materiali d'armamento emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea. L'insieme di queste notifiche rappresenta un prezioso strumento di verifica in sede di istruttoria delle istanze, anche in relazione all'eventuale avvio di opportune consultazioni intergovernative.

La Posizione Comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, che definisce le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia ed attrezzature militari, rappresenta una versione aggiornata e più articolata del Codice di Condotta e riveste carattere più vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati Membri, che ad essa devono uniformarsi in sede di applicazione dei controlli nazionali. Nel corso del 2013, è stato finalizzato il processo di revisione della Posizione Comune, che ha confermato la modernità di tale strumento per le valutazioni sulle movimentazioni dei prodotti per la difesa in ambito comunitario, in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli otto criteri di cui la Posizione Comune si compone. Tali criteri consentono agli Stati Membri di procedere a valutazioni sulle singole operazioni di movimentazione che tengano conto in particolare della situazione di stabilità interna e regionale dei Paesi, il rispetto dei diritti umani, l'eventuale rischio di diversione dei materiali.

Nell'aprile 2009 è poi entrato in funzione il "Manuale d'Uso", relativo alla citata Posizione Comune, che stabilisce procedure di comportamento tra gli Stati membri in questa delicata materia.

2. Attività interministeriali e di informazione

L'attività del Ministero degli Affari Esteri nel settore autorizzativo si svolge in stretto raccordo con le altre competenti Amministrazioni, in particolare con la Presidenza del Consiglio (DIS – UCSe), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai quali la Legge 185/90 conferisce specifiche prerogative nella fase istruttoria e di delibera.

Il sistema previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo significativo ai pareri che la Difesa è tenuta ad esprimere nelle varie fasi dei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità nazionale - UAMA. Tale concertazione trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo interministeriale previsto dall'art. 7 della medesima legge 185/90. Tale Comitato, la cui presidenza spetta al Direttore dell'UAMA ed al quale partecipano i Ministeri della Difesa, dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione verso i Paesi extra NATO ed extra UE. Nel 2013 il Comitato Consultivo si è riunito con cadenza mensile.

Il concerto interministeriale si è altresì concretato in altri specifici esercizi previsti dalla Legge 185/90. Così, nel corso del 2013, il Ministero degli Affari Esteri (Autorità nazionale - UAMA e competenti Direzioni Generali geografiche) ha proceduto, congiuntamente con il Ministero della Difesa, alla periodica valutazione della congruità delle spese militari dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. L'esercizio congiunto Esteri - Difesa ha condotto all'aggiornamento della valutazione della congruità delle spese militari di 16 Paesi beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, lettera e) della Legge 185/90.

Il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'UAMA, ha partecipato attivamente alle riunioni della Commissione alla quale è affidata la tenuta del Registro Nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento (RNI), previsto dalla legge 185/90 e istituito presso il Ministero della Difesa, Segretariato Generale/Direzione Nazionale degli Armamenti. Solo le imprese iscritte al Registro possono essere destinatarie di autorizzazioni relative ad operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento. L'UAMA, inoltre, ha operato in stretto raccordo con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione ed implementazione dello "Sportello Unico Doganale", progetto che ha consentito la piena integrazione informatica tra le due Amministrazioni e che gradualmente interesserà tutta la Pubblica Amministrazione.

In relazione alle competenze in materia di armi comuni da sparo, disciplinate dalla Legge 110/75 e attribuite al Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari Esteri partecipa al procedimento amministrativo con propri pareri (ove richiesti). Tali armi sono comprese nell'Elenco Comune dei materiali di armamento annesso alla Direttiva della Commissione Europea n. 2012/10/UE e sono soggette alla disciplina del citato Codice, ai cui criteri ogni Stato membro deve far riferimento nel decidere se rilasciare

una licenza di esportazione. Nel 2013 il Ministero dell'Interno ha chiesto pareri in merito ad istanze di esportazione di armi comuni da sparo, allo scopo di verificare l'esistenza di dinieghi emessi da altri Stati dell'Unione Europea per operazioni sostanzialmente identiche e di accertare la rispondenza delle progettate operazioni di esportazione agli orientamenti della politica estera nazionale ed ai principi della PESC.

Data la particolare delicatezza di questa materia (specialmente in ragione della meno agevole tracciabilità delle armi leggere rispetto ai sistemi d'arma più complessi), l'UAMA ha posto la massima attenzione nel vagliare ogni richiesta di parere. A tal fine ha proceduto, laddove ritenuto necessario, ad ulteriori approfondimenti e ad articolate forme di concertazione in ambito MAE (con le Direzioni geografiche competenti e la rete diplomatica all'estero) ed interministeriali, nonché attivando, non solo nei casi prescritti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC, ma anche ogni qualvolta ritenuto opportuno, apposite consultazioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Interno e l'Autorità nazionale – UAMA hanno inoltre avviato nel 2013 i lavori di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e che dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

Il Ministero degli Affari Esteri ha inoltre:

a) continuato ad agire in raccordo con l'Ufficio Coordinamento Produzione Materiali di Armamento (UCPMA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione delle norme nazionali sulla "Golden Power", sui suoi atti applicativi e sulle attività rientranti nell'applicazione della Legge 185/90;

b) partecipato all'esercizio di concertazione interministeriale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee e con la partecipazione dell'UCPMA in vista dell'aggiornamento delle politiche europee nel settore degli armamenti (Posizione Comune 2008/944/PESC, Posizione Comune

sull'intermediazione, Direttiva sulle movimentazioni intracomunitarie di materiali di armamento 2009/43/PESC, di cui si dirà più avanti);

c) partecipato, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno e nell'ambito del coordinamento della Presidenza del Consiglio – UCPMA, ai lavori interministeriali volti all'elaborazione della posizione nazionale nel contesto della Task Force on Defence Industry and Market della Commissione Europea, che ha per finalità quella di garantire un migliore coordinamento delle politiche nazionali europee nell'ottica del rafforzamento della competitività del mercato e dell'industria europea della difesa.

3. Attività a livello internazionale e coordinamento comunitario

Sul piano internazionale - con specifico riferimento al profilo della presente relazione - il Ministero degli Affari Esteri nel suo insieme ha continuato a dedicare particolare attenzione all'attività condotta dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, ai problemi inerenti la ristrutturazione dell'industria europea della difesa, agli esercizi di concertazione in ambito UE ed all'azione svolta dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

1. Nel 2013 il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato una delle priorità della Comunità Internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali.

In questo contesto, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi condotti nell'ambito del principale organismo di coordinamento dei controlli all'esportazione di armamenti convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso necessari alla loro produzione ("Intesa di Wassenaar"). Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo (che ha la sua sede a Vienna ed al quale aderiscono 41 Paesi, a seguito dell'ingresso del Messico nel 2012 quale nuovo membro del Regime) mirano ad armonizzare e a rendere sempre più trasparenti le politiche d'esportazione e di controllo degli Stati aderenti a tale regime, con il precipuo obbiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio, nonché i rischi di diversione e di riesportazione non autorizzata dei materiali.

2. Analogamente, nel 2013 il Ministero degli Affari Esteri ha coordinato l'attività e guidato le delegazioni italiane partecipanti ai tre regimi internazionali che armonizzano le politiche di controllo alle esportazioni di beni e tecnologie duali, al fine di prevenirne la diversione verso impieghi diretti allo sviluppo di armi di distruzione di massa di natura nucleare (Nuclear Suppliers Group-NSG), chimica o batteriologica (Australia Group) o dei loro vettori (Missile Technology Control Regime-MTCR, con sede a Parigi ed al quale aderiscono 34 Paesi). Scopo principale di tale attività di coordinamento interministeriale svolta dal Ministero degli Affari Esteri è stato di far aderire il nostro Paese alle Linee Guida indicate nei tre Regimi ed individuare il giusto equilibrio tra le esigenze economico-commerciali relative alle transazioni in materia di beni e tecnologie duali e la necessaria azione di prevenzione e contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Anche nell'esercizio della sua funzione di Presidenza del Comitato Consultivo interministeriale per il controllo alle esportazioni di beni duali, il Ministero degli Affari Esteri ha espletato tale attività di coordinamento con le altre Amministrazioni competenti (Sviluppo Economico, Difesa, Economia, Dogane), al fine di tutelare i legittimi interessi commerciali delle nostre aziende, contemperandoli con il pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione Europea in materia.

3. Nel mese di ottobre del 2013, si è tenuta presso la Farnesina la 25ma riunione plenaria del Missile Technology Control Regime (MTCR), cui hanno preso parte le delegazioni dei 34 Paesi membri e che ha segnato l'avvio dell'anno di Presidenza italiana del Regime. La Plenaria di Roma si è conclusa con l'adozione di un Comunicato Finale dei partecipanti, un risultato che non era stato possibile raggiungere in precedenti riunioni plenarie e che ha rappresentato un solido passo avanti nella collaborazione multilaterale nel settore delle attività internazionali di controllo della non proliferazione degli armamenti.

Industria europea della difesa. L'"Accordo Quadro" sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 da 6 Stati dell'Unione Europea (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Svezia) ha come obiettivo quello di definire comuni misure intese a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, armonizzando di conseguenza le rispettive legislazioni nazionali. Dopo l'approvazione del relativo provvedimento di ratifica (Legge n. 148 del 17 giugno 2003) l'attività del Ministero Affari Esteri si è focalizzata sulla definizione e messa a punto delle specifiche fattispecie autorizzative introdotte dalla Legge 148/03 e dal relativo Regolamento, entrato in vigore nel 2005.

Il sottocomitato istituito dall'Accordo Quadro per le procedure di trasferimento ed esportazione di materiali per la difesa, alle cui riunioni il Ministero degli Affari Esteri ha attivamente partecipato, ha completato nel 2009 la messa a punto di una nuova tipologia di autorizzazione per la movimentazione della componentistica tra i 6 Stati partecipanti, denominata Licenza per Componenti (LC).

Nel 2009 il Comitato Esecutivo dell'Accordo Quadro ha deciso di adottare tale nuova tipologia di autorizzazione e di emendare conseguentemente l'articolo 16 dell'Accordo stesso. Questo emendamento è stato recepito da tutti gli Stati parte all'Accordo. Per parte italiana si è introdotta nell'ordinamento nazionale tale tipologia di licenza nell'ambito delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 105/2012.

Gruppo di Lavoro COARM. Nell'ambito dell'Unione Europea il Ministero degli Affari Esteri, tramite l'Autorità nazionale – UAMA, ha istituzionalmente assicurato la partecipazione italiana nell'ambito del Gruppo di lavoro PESC del Consiglio dell'Unione dedicato al controllo degli armamenti convenzionali (COARM). Tale gruppo di lavoro è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni di materiali strategici, attraverso lo svolgimento di approfondite analisi degli scenari geografici e strategici mondiali, nonché attraverso il lavoro di costante revisione e aggiornamento degli strumenti normativi comunitari in materia, in particolare la Posizione Comune 2008/944/PESC.

Il sistema di notifica dei dinieghi e il non meno importante scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Stati terzi e sulla situazione di Paesi e aree di più accentuata sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi in tale direzione. Il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie d'esportazione sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che - come l'Italia, con la Legge 185/90 – avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del "Codice Europeo di Condotta".

Nell'ambito del Programma di Lavoro per l'anno 2013 sono stati portati a compimento la riflessione ed il conseguente aggiornamento della Posizione Comune 2008/944/PESC, resosi necessario al fine